

DELIBERA n°_19_

**XXXX XXXX / FASTWEB SPA (GIÀ VODAFONE SPA - HO.MOBILE -
TELETU)
(GU14/800660/2025)**

Il Corecom Sicilia

NELLA riunione del Corecom Sicilia del 20/05/2026;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato “*Codice*”, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, e in particolare l’art. 25;

VISTA la Legge Regionale 26 Marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l’art. 101, che ha istituito il “*Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana*” (Corecom Sicilia);

VISTA la Delibera n. 427/22/CONS di approvazione dell’Accordo Quadro di durata quinquennale tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni;

CONSIDERATO che a seguito del citato Accordo Quadro sono state sottoscritte le relative Convenzioni tra l’Autorità e le singole Regioni/Consigli regionali che hanno effetto a far data dal 1° gennaio 2023;

VISTO l’art. 5 lettera e) della Convenzione tra l’Agcom e il Corecom Sicilia, per l’esercizio delle Funzioni Delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 1° Gennaio 2023, con cui l’Autorità ha delegato il Corecom Sicilia alla definizione delle Controversie;

VISTO il D.S.G. n. 330/Area1/S.G. del 21 giugno 2022 con il quale è stato conferito al Dott. Gianpaolo Simone l'incarico di Dirigente preposto al Servizio 2° "Segreteria Corecom" della Segreteria Generale con decorrenza dal 16 giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2024;

VISTO il D.S.G. n. 59/A1/S.G. del 30 marzo 2026 con il quale è approvato l'allegato atto aggiuntivo stipulato in data 30 marzo 2026, con il quale è differito alla data del 30 giugno 2026, o comunque fino alla definizione del processo di riorganizzazione, qualora il relativo regolamento entrasse in vigore anteriormente, il termine di scadenza del contratto individuale di lavoro di dirigente del Servizio 2 "Segreteria CORECOM" della Segreteria Generale, stipulato in data 16 dicembre 2022 tra il Segretario Generale pro tempore e il dott. Gianpaolo Simone, approvato con il D.S.G. n. 918 del 22 dicembre 2022.

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "Approvazione del Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori", di seguito denominato *Regolamento indennizzi*, come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche" di seguito denominato *Regolamento*, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 358/22/CONS;

VISTA l'istanza della XXXX XXXX del 29/12/2025 acquisita con protocollo n. 0332501 del 29/12/2025;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

La società XXXX XXXX, di seguito solo *cliente, utente e/o istante*, con la presente procedura ha contestato all'operatore Vodafone Italia S.p.A in relazione al **codice cliente XXXXXXXXX**, l'errata fatturazione ricevuta ed i costi di recesso a qualsiasi titolo imputati. Nell'istanza introduttiva del procedimento l'istante ha dichiarato quanto di seguito:

- in data 14/03/2025 di aver ricevuto la fattura n. AR00837369 con addebiti di importi per i servizi Worry-Free Services e YourBackUp mai richiesti, che ha contestato con reclamo del 31/03/2025;

- in data successiva di aver ricevuto la fattura n. AR01540922 del 15/05/2025 con addebiti di importi relativi ai servizi di cui sopra, ed in aggiunta del servizio "YourDrive BabylonCloud", anch'esso mai richiesto, che ha contestato con reclamo del 28/05/2025;

- a seguito dei reclami PEC inviati, Vodafone ha riconosciuto che gli importi relativi ai servizi Worry-Free Services e YourBackUp, non erano dovuti ed ha proposto la disattivazione gratuita degli stessi e l'emissione di una nota di credito, mentre non ha riconosciuto alcunché per il servizio "YourDrive By BabylonCloud" nonostante quanto deliberato dall'Agcom, per un analogo caso, con la delibera n. 56/2024;

- di non aver accettato la proposta ricevuta;

- di aver continuato a ricere le fatture con addebiti relativi ai servizi Worry-Free Services e YourBackUp e "YourDrive By BabylonCloud" e di aver pagato le fatture al netto degli importi per i servizi non richiesti;

- nelle more della presente procedura, di aver ricevuto la fattura n. AR02882242 del 16/09/2025 con costi di servizi non dovuti e la fattura n. AR03543247 del 04/11/2025 con costi di recesso qui contestati.

In base a tali premesse, l'istante ha chiesto:

1) che le somme richieste nelle fatture sopra citate siano dichiarate non dovute;

2) lo storno dalle fatture degli importi non dovuti.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore Vodafone Italia SpA di seguito *società e/o operatore* o solo *Vodafone*, in sede del contraddittorio ha argomentato, in sintesi, quanto di seguito. In modo preliminare, la società ha sostenuto la correttezza della fatturazione emessa ed ha asserito che, nel caso di specie, l'istante ha effettuato il recesso prima del termine dei 24 mesi dalla data di adesione al contratto. Pertanto, l'importo contestato ma previsto contrattualmente, è stato richiesto dallo scrivente operatore per compensare le offerte e le promozioni che sono state attivate a favore del cliente e sostenibili da Vodafone solo ed esclusivamente qualora il rapporto contrattuale in essere rimaneva attivo per almeno 24 mesi, in modo tale, da garantire un introito bimestrale in grado di coprire sul lungo periodo di tempo i costi sostenuti per la fornitura del servizio in offerta e/o in promozione. Ragione per cui gli oneri di recesso oggi contestati, sono dovuti come da conforme disciplina ed in particolare dal dettame dell'art. 1 delle Legge 40/2007. Difatti con tale articolo il legislatore ha inteso chiarire che è vietata la previsione di termini temporali fatti salvi, tuttavia, i vincoli di durata di eventuali offerte promozionali comportanti prezzi più favorevoli per il consumatore, peraltro applicabile anche agli utenti business come nel caso in questione, ed è stato stabilito altresì che, in caso di recesso anticipato da parte del cliente, l'operatore può addebitare anche i costi effettivamente sostenuti per gestire la pratica di recesso. Considerando, che nel caso in questione, il cliente ha sottoscritto ed accettato le condizioni contrattuali, inclusa la clausola sulla durata minima e sui costi conseguenti al recesso anticipato, e che la decisione di cambiare operatore è stata unilaterale e non motivata da disservizi effettivamente provati, la fatturazione dei costi,

oggi contestati, quindi appare legittima. La Vodafone, proseguendo ha altresì significato che, in virtù di quanto previsto dalle proprie Condizioni Generali di Contratto, le singole fatture ricevute possono essere contestate unicamente entro 45 giorni dalla loro emissione e che in assenza di contestazione la fattura si intende accettata. Ulteriormente ha quindi dichiarato l'infondatezza della domanda dell'utente nel caso di reclami tardivi. Difatti, in tal caso, come previsto dalla normativa di settore, non è possibile produrre da parte di Vodafone i dettagli del traffico telefonico e dati che possono giustificare la legittimità degli addebiti in fattura e dimostrare l'effettuazione di traffico, concretandosi in tal modo una lesione del diritto di difesa del gestore. Infatti, per motivi legati alla tutela della riservatezza dei dati, questi ultimi possono essere conservati per un periodo di tempo non superiore a sei mesi. Sulla tematica ha argomentato come si rilevi essere fondamentale il reclamo da parte del cliente, il quale ha la duplice funzione quale di contestazione per l'utente e di avvertimento per l'operatore telefonico al fine di effettuare le verifiche del caso e nel qual caso, sé dovuti, di operare gli eventuali storni e rimborsi. Allo stesso modo, è rilevante il diritto di difesa dell'operatore, costituzionalmente garantito come per ogni soggetto, il quale non deve essere in nessun caso leso. Ne consegue quindi che, per permettere al gestore telefonico un pieno esercizio del proprio diritto di difesa, l'Agcom ha statuito che le uniche fatture che possono essere prese in considerazione per eventuali controlli e/o verifiche sono quelle emesse negli ultimi 6 mesi dalla data di presentazione del reclamo scritto da parte del cliente. Sul punto, ha quindi riportato l'esaustiva raccolta di pronunce formulate dall'Agcom che corroborano l'orientamento ormai consolidato secondo cui gli indennizzi, laddove accertata la responsabilità del gestore, vanno riconosciuti a partire dalla prima segnalazione provata agli atti da parte dell'istante (Delibere n. 38/12/CIR, n. 22/13/CIR, n. 89/15/CIR, n.65/15/CIR, n. 22/16/CIR). Proseguendo, ha quindi asserito di aver riscontrato i reclami dell'utente con apposite missive depositate agli atti, ed ha ribadito che i contenuti delle risposte date devono intendersi qui integralmente trascritte ed ha nuovamente dichiarato la correttezza della fatturazione emessa nei confronti dell'istante. Ulteriormente ha invece contestato la decisione assunta dalla cliente di omettere del tutto il pagamento delle fatture ritenendola assolutamente illegittima ed arbitraria, considerato che la contestazione di alcune voci presenti nelle fatture non può comunque giustificare l'integrale omesso pagamento dei documenti contabili emessi da Vodafone, nei quali erano comunque comprese voci non contestate ed in cui era registrato traffico telefonico. Su tale errata decisione assunta dal cliente ha riportato quanto affermato dall'Autorità con la delibera n. 664/06/CONS, laddove è testualmente indicato che "[...] L'utente che ha presentato formale reclamo all'operatore in merito all'addebito di un singolo bene o servizio, anche supplementare, può sospendere il pagamento fino alla definizione della procedura di reclamo. L'utente è comunque tenuto al pagamento degli importi che non sono oggetto di contestazione". L'operatore in ultimo ha precisato che, sotto il profilo amministrativo e contabile, l'istante è attualmente disattivo e risulta presente a suo carico un insoluto di euro 5.380,83. In conclusione la società telefonica, atteso quanto sopra argomentato ed agli atti documentato, ha pertanto reiterato tutte le eccezioni sopra fatte ed ha contestato, in toto, le affermazioni fatte dalla cliente ma soprattutto, le richieste di indennizzo di storno

e rimborso ed al chiesto al Corecom il rigetto integrale delle domande ex adverso avanzate in quanto infondate, sia in fatto che in diritto.

3. Controdeduzioni dell'istante:

L'istante, per il tramite del delegato di fiducia, ha replicato alle dichiarazioni rese da Vodafone ed ha argomentato quanto di seguito. In *primis*, e con riferimento alla asserita legittimità del contributo di attivazione, ha significato, innanzitutto, come la giurisprudenza richiamata da Vodafone nella memoria non è affatto pertinente al caso di cui si discute. Di contro, ha riportato il contenuto della delibera n. 56/2024 del Corecom Emilia Romagna, che è esattamente conforme al caso di specie, ove è stato sancito chiaramente l'illegittimità delle clausole di applicazione di penale per recesso anticipato operate da Vodafone. Ed ancora, la più recente delibera, emessa su analogo caso, dal Corecom Sardegna la delibera n.16/2025 nella quale è stato statuito che “.....*Vodafone Italia s.p.a. non abbia indicato, in modo chiaro e trasparente, nell'offerta commerciale la reale natura del costo imputato per il recesso anticipato del servizio Your Drive. In ossequio al principio di trasparenza e secondo le regole della correttezza nei confronti del cliente, Vodafone avrebbe dovuto assicurare all'utente un'informazione maggiormente chiara, corretta ed esauriente, finalizzata ad agevolare la comprensione delle caratteristiche e del costo del servizio offerto, con precipuo riferimento alle vincolanti previsioni contrattuali inerenti al servizio*”. Per quanto sopra riportato, risulta evidente, come la pratica contrattuale posta in essere da Vodafone risulta essere scorretta e/o comunque non conforme a legge. Proseguendo ha altresì contestato la dichiarata mancata contestazione delle fatture ed ha argomentato che la fattura n. AR00837369 del 14/03/2025 è stata contestata con PEC del 31/03/2025, la fattura n. AR01540922 del 15/05/2025 con PEC del 28/05/2025; quella n. AR02222901 del 16/07/2025 con PEC del 01/08/2025 ed infine la fattura n. AR02882242 del 16/9/2025 con PEC del 29/09/2025, come da probante documentazione agli atti già versati. Per quanto sopra, pertanto, appare di tutta evidenza che alcuna negligenza è imputabile alla cliente. In ultimo ed in riferimento alla dichiarazione fatta da Vodafone quale “ *il mancato pagamento delle fatture da parte del cliente*”, ha obiettato che la documentazione già prodotta agli atti (parziale pagamenti delle fatture a mezzo bonifici) danno prova che l'istante ha effettuato i pagamenti non contestati così come anche dichiarato nei singoli reclami PEC inviati, di volta in volta e per singola fattura, all'operatore ed è quindi evidente la correttezza operata dalla cliente nei confronti del gestore telefonico. In conclusione ha insistito, considerate le argomentazioni sopra esposte confermate dalla probante documentazione agli atti già prodotta, nell'integrale accoglimento delle richieste fatte.

4. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante possono trovare accoglimento nei confronti di Vodafone Italia S.p.A.(oggi Fastweb S.P.A), come di seguito meglio precisato. Con la presente procedura l'istante ha

lamentato i costi addebitati nelle fatture emesse da Vodafone per i servizi non richiesti quali Worry-Free Service, YourBackup e YourDrive By Babylon Cloud ed altresì, l'applicazione dei costi di penali di recesso e dei costi di chiusura non dovuti. Di contro l'operatore telefonico si è limitato in memoria ad affermare la correttezza della fatturazione emessa in corso di vigenza del contratto ed in relazione ai costi di recesso si è limitato ad affermare che "l'utente ha effettuato il recesso prima dei 24 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto" senza però indicare il quantum dovuto in relazione sia agli sconti applicati e sia al periodo residuo rimanente. Orbene, dalla disanima della documentazione agli atti prodotta è risultato che a fronte dei plurimi reclami sporti dall'istante a mezzo PEC la Vodafone ha risposto non nel merito dei disservizi accusati ma solamente proponendo, nell'ottica di una chiusura bonaria della vicenda il pagamento parziale di quanto dovuto. E' risultato altresì che l'istante a fronte delle contestazioni fatte ha mensilmente effettuato con bonifici, i pagamenti parziali delle fatture ricevute e che nella data postuma del 07/08/2025 ha chiesto a Vodafone "la disattivazione totale contrattuale di tutti i prodotti e servizi presenti in fattura e relativi al codice cliente XXXXXXXX". Ed ancora che l'operatore telefonico ha depositato agli atti le risposte date alle PEC dell'istante e semplice copia del contratto sottoscritto e formulato da un agente Vodafone. Per le lamentele mosse dall'istante nei confronti della Vodafone quali, servizi non richiesti e corrispettivi per recesso/ disattivazione è d'obbligo significare che secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (ex pluribus, Cass. Civ., sez. III, 17 febbraio 2006), l'emissione della bolletta non costituisce un negozio di accertamento, idoneo a rendere certa ed incontestabile l'entità periodica della somministrazione, ma solo un atto unilaterale di natura contabile diretto a comunicare all'utente le prestazioni già eseguite secondo la conoscenza ed il convincimento dell'operatore telefonico; resta dunque rettificabile in caso di divergenza con i dati reali. Tanto premesso, quindi, sussiste in capo all'operatore l'onere di provare l'esattezza dei dati posti a base della fattura nel caso di contestazione del suo ammontare da parte dell'utente (Cass. Civ. sez. III, 28 maggio 2004, n. 10313). Infatti, le risultanze del contatore centrale non costituiscono piena prova se contestate dall'utente ed il disconoscimento dei dati registrati determina lo scadimento della prova legale a presunzione semplice della rappresentazione e la necessità, ai fini probatori, di ulteriori elementi. Nella fattispecie in esame, occorre rilevare, che l'operatore telefonico nelle lettere di risposta date all'istante si è limitato solamente a confermare la presenza in fattura degli addebiti fatti ma tale affermazione non è stata sostenuta da documentazione idonea, quale il contratto prodotto, in quanto dalla sua disanima non vi è prova dell'avvenuta comunicazione al cliente dei servizi e delle clausole in esso citate in modo limpido e comprensivo. Sulla tematica, viene in rilievo la Delibera Agcom n.179/03/CSP, Allegato A), dove all'articolo 4 evidenzia che: *"gli utenti hanno diritto ad un'informazione completa circa le modalità giuridiche, economiche e tecniche di prestazione dei servizi (...) la diffusione di qualsiasi informazione, in particolare di quelle relative alle condizioni tecniche ed economiche dei servizi (...) avviene secondo criteri uniformi di trasparenza, chiarezza e tempestività, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà, valutati alla stregua delle esigenze delle categorie di consumatori più deboli"*. Ne consegue da ciò, che gli utenti hanno diritto ad essere informati in modo

chiaro, esatto e completo, perché solo in questo modo viene realmente tutelato il diritto di scelta dell'utente finale e la conseguente possibilità di un orientamento consapevole verso una diversa offerta commerciale. Non sottovalutando che le risposte date all'utente, ed agli atti depositate, non sono risultate essere chiarificanti e meticolose. Per le motivazioni di cui sopra, la Vodafone è tenuta in relazione alle fatture emessa per il **codice cliente XXXXXXXX**, allo storno od al rimborso in caso di avvenuto pagamento, delle somme addebitate a titolo di Worry-Free Services, Your BackUp e "YourDrive BabylonCloud", dalla fattura n. AR00837369 del 14/03/2025 (prima fattura contestata) fino alla fine del ciclo di fatturazione, al netto delle eventuali note di credito già emesse. Proseguendo ed in relazione alla doglianza mosse in riferimento ai costi di recesso ed in particolare ai costi indicati come "Conguaglio licenza YourDrive" nonché quelli riferiti a qualsiasi titolo a "Corrispettivi per recessi/disattivazioni" viene in rilievo la Delibera Agcom n. 487/18/CONS la quale al capoverso IV, n. 13 prevede che, in conformità al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, come modificato e integrato dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, le spese di recesso devono essere «commisurate al valore del contratto». Difatti l'Autorità, con la delibera n. 487/18/CONS, ha adottato apposite Linee guida sulle modalità di dismissione e trasferimento dell'utenza nei contratti per adesione individuando la disciplina di dettaglio delle spese di recesso che, in particolare, possono riguardare: a) i costi sostenuti dall'operatore per dismettere o trasferire l'utenza; b) la restituzione totale o parziale degli sconti sui servizi e sui prodotti c) il pagamento delle rate residue relative ai servizi e ai prodotti offerti congiuntamente al servizio principale. Per quanto qui di interesse, il paragrafo VIII delle citate Linee guida, rubricato "Obblighi informativi e di comunicazione", stabilisce espressamente che "34. Le spese relative al recesso o al trasferimento dell'utenza ad altro operatore devono essere rese note al momento della pubblicizzazione dell'offerta e in fase di sottoscrizione del contratto. Tra queste rientrano: i) le spese imputate dall'operatore a fronte dei costi realmente sostenuti per provvedere alle operazioni di dismissione e trasferimento della linea; ii) le spese relative alla restituzione degli sconti; iii) le spese relative al pagamento in una o più soluzioni delle rate relative alla compravendita di beni e servizi offerti congiuntamente al servizio principale. 35. In fase di pubblicizzazione dell'offerta, gli operatori sono tenuti a pubblicare, secondo le modalità di cui all'articolo 4 della delibera n. 252/16/CONS, il dettaglio delle spese di cui al paragrafo. 34, nella pagina web "trasparenza tariffaria", evidenziando, per ciascuna offerta, le spese che l'utente dovrà sostenere in corrispondenza di ogni mese in cui il recesso potrebbe essere esercitato.Non solo al successivo " 36. In fase di sottoscrizione del contratto gli operatori devono rendere note, verbalmente e attraverso idonea informativa – chiara e sintetica – da allegare al contratto, tutte le spese che l'utente dovrà sostenere in corrispondenza di ogni mese in cui il recesso potrebbe essere esercitato...omissis...". Orbene, dalla disanima del contratto agli atti depositato e per quanto dedotto genericamente nello memoria da Vodafone "l'utente ha effettuato il recesso prima del decorso del termine di 24 mesi d adesione contrattuale.....e poi solamente.... ha confermato la correttezza della fatturazione emessa", si osserva quanto segue. In *primis*, che gli importi addebitati nelle fattura ed oggetto di contestazione, non sono stati specificamente dettagliati da Vodafone ma solo genericamente indicati quali Costi di recesso/disattivazione, la quale invece avrebbe

dovuto giustificare il relativo costo riferendolo alle condizioni economiche inerenti l'offerta sottoscritta dall'istante. In *secundus* che l'operatore telefonico non ha indicato in modo chiaro e trasparente, nella memoria, né tanto meno ha prodotto agli atti unitamente al contratto l'allegato invece dovuto ed indicato al punto 36 delle Linee guide al paragrafo VIII rubricato "Obblighi informativi e di comunicazione", con l'indicazione analitica di quali costi il cliente avrebbe dovuto sostenere in caso di recesso anticipato da un contratto che prevedeva offerte promozionali e vincoli di durata. Pertanto, considerato che l'operatore avrebbe dovuto fornire nel corso dell'istruttoria idonea documentazione attestante la correttezza sia delle fatture emesse che delle connesse operazioni di contabilizzazione, gli importi addebitati a titolo di "Corrispettivi di recessi/disattivazioni" a qualunque titolo richiesti e di "Conguaglio licenza YourDrive" si ritengono non dovuti dall'istante. Per le motivazioni di cui sopra, la Vodafone è tenuta alla regolarizzazione della posizione contabile-amministrativa della cliente, mediante lo storno o il rimborso in caso di avvenuto pagamento, nelle fatture messe in relazione al **codice cliente XXXXXXXX** delle somme addebitate a titolo di "Conguaglio licenza YourDrive", nonché di quelle addebitate a titolo di "Corrispettivi di recessi/disattivazioni" a qualsiasi titolo imputate, fino a chiusura del ciclo di fatturazione al netto delle eventuali note di credito già emesse. La Vodafone è tenuta altresì, a ritirata a proprie cure e spese, la pratica di recupero del credito eventualmente aperta.

DELIBERA

1. Di accogliere l'istanza presentata dalla società XXXX XXXX, per il **codice cliente XXXXXXXX**, nei confronti della società Vodafone Italia SpA (oggi Fastweb S.P.A.) per le motivazioni di cui in premessa.

2. La società Vodafone Italia S.p.A, (oggi Fastweb S.P.A.) in relazione al **codice cliente XXXXXXXX**, è tenuta entro 90 giorni dalla notifica della presente:

- alla regolarizzazione della posizione amministrativa-contabile mediante lo storno (o il rimborso in caso di avvenuto pagamento secondo la modalità indicata in istanza) delle somme addebitate nella fatture a titolo di Worry-Free Services e di Your BackUp e "YourDrive BabylonCloud", dalla fattura n. AR00837369 del 14/03/2025 (prima fattura contestata) fino a chiusura del ciclo di fatturazione, al netto di eventuali note di credito eventualmente già emesse;

- alla regolarizzazione della posizione amministrativa-contabile mediante lo storno (o il rimborso in caso di avvenuto pagamento secondo la modalità indicata in istanza) delle somme addebitate nelle fatture a titolo di "Conguaglio licenza YourDrive" e di quelle indicate a titolo di "Corrispettivi di recessi/disattivazioni" a qualsiasi titolo imputate, fino a chiusura del ciclo di fatturazione, al netto di eventuali note di credito eventualmente già emesse;

- a ritirare, a proprie cure e spese, la pratica di recupero del credito eventualmente aperta.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Palermo 20/05/2026

IL PRESIDENTE